



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: Approvazione del regolamento di fruizione e ingresso al Parco Archeologico di Pompei.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

- il Decreto Legislativo n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Ministeriale 9 aprile 2016 n. 198;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”*;
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- con nota prot. 5941 del 7.6.2023, integrata da nota di chiarimenti prot. 6712 del 28.6.2023, il Parco ha richiesto un parere all'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura circa la possibilità di introdurre nel proprio regolamento di fruizione e ingresso una norma che vieti l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati;
- con nota acquisita al prot. 7304 del 12.7.2023 di questa Amministrazione l'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura ha espresso parere positivo all'introduzione del suddetto divieto.

Ritenuta la opportunità e necessità, al fine di garantire che la visita al Parco Archeologico di Pompei si svolga sempre nelle migliori condizioni di sicurezza dei visitatori e di tutela del patrimonio culturale, di approvare un regolamento che contenga le regole di condotta a cui i visitatori stessi debbono attenersi;

Considerata, in particolare, la necessità di dover altresì individuare una norma regolamentare che vieti l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati;

Ritenuto che il divieto di cui al punto precedente deve ritenersi motivato sulla scorta della presa d'atto della poco sostenibile situazione venutasi a creare in virtù della incontrollata proliferazione di una serie di operatori economici che, anche tramite pratiche commerciali aggressive, forniscono servizi di audioguida relativi al patrimonio culturale del Parco Archeologico di Pompei i cui effetti negativi sono, in sostanza, quelli che seguono:

- Assenza di qualsiasi controllo sulla validità scientifica delle informazioni contenute nelle audioguide;
- Assenza di qualsiasi controllo sulla correttezza delle informazioni di tipo "logistico" (aree interdette, *domus* chiuse, percorsi obbligatori etc.) con conseguente possibile insorgenza di profili di rischio per i visitatori stessi e/o per il patrimonio archeologico;

- Riconcontro della esistenza di pratiche commerciali scorrette e/o aggressive da parte degli operatori economici presenti al di fuori dell'area archeologica con conseguente insorgenza di un pregiudizio sia per i visitatori che per l'immagine ed il decoro della istituzione pubblica;
- Impossibilità di verificare che le audioguide esterne seguano la numerazione audioguida interna delle esposizioni del Parco Archeologico di Pompei, con conseguente disorientamento e sviamento dei visitatori che, comprensibilmente, non possono associare le numerazioni delle domus alla numerazione dei contenuti della propria audioguida esterna;
- Possibile esposizione dell'Amministrazione ad un contenzioso con l'attuale soggetto concessionario in esclusiva del servizio di audioguida;

Ritenuto che il divieto in argomento appare giustificato dalla circostanza che la fornitura di dispositivi di audioguida rientra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 111 e 112 del D. Lgs. n. 42/2004, nelle cdd. attività di valorizzazione e, più precisamente, tra i servizi per il pubblico, disciplinati dall'art. 117 e che, dunque, i suddetti servizi, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 42/2004, possono essere gestiti unicamente dall'Amministrazione, in forma diretta o indiretta, e, in questo ultimo caso, solo tramite procedure disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

visto il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura;

vista la bozza di Regolamento allegata al presente decreto per formarne parte integrante;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 43/23/10_PAP del 26.7.2023 con la quale è stata approvata la bozza di regolamento.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa, l'allegato regolamento denominato *"Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei"* che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente decreto;

2. di revocare il precedente regolamento di accesso al Parco e qualsiasi disposizione di senso contrario al regolamento allegato al presente decreto;
3. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di repertoriazione del presente decreto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa.


Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL JOHANNES
C: IT



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Art. 1

Il Parco Archeologico di Pompei è visitabile dal pubblico munito di biglietto. I visitatori sono tenuti ad osservare comportamenti decorosi, segnalando tempestivamente al personale di custodia le eventuali inadempienze ed inconvenienti riscontrati.

Art. 2

In tutto il Parco Archeologico è vietato:

1. l'esercizio del commercio ambulante;
2. gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
3. gettare qualsiasi oggetto all'interno dei banconi, nelle vasche o nelle fontane;
4. mettere in funzione ad alto volume radio o altri strumenti sonori;
5. avvicinarsi eccessivamente e toccare oggetti, affreschi, arredi, ecc;
6. deturpare con oggetti appuntiti, pennarelli, matite, vernici o altro pavimenti, muri, arredi antichi, affreschi, panchine, statue, fontane, banconi e qualsiasi altra superficie;
7. consumare alimenti al di fuori dei luoghi appositamente predisposti;
8. introdurre attrezzature ottiche e audio di tipo professionale (telecamere, microfoni, mixer audio, ecc.). Per effettuare riprese fotografiche o video a scopo professionale o commerciale è necessaria una formale autorizzazione dall'Amministrazione. In assenza di esplicita autorizzazione scritta, le riprese fotografiche e video sono autorizzate esclusivamente per uso privato;
9. introdurre cani di media e grande taglia, anche se al guinzaglio e con museruola. È consentito unicamente l'ingresso di cani che non superino il peso di 10 kg e un'altezza massima di 40 cm; gli animali ammessi dovranno essere dotati di guinzaglio e tenuti in braccio all'interno degli edifici e si ha l'obbligo di raccogliere le loro deiezioni;
10. fermo quanto sopra, dare da mangiare agli animali, introdurre e abbandonare animali di qualsiasi specie. Si invita a non avvicinarsi ad animali incustoditi eventualmente presenti nell'area;
11. introdurre mezzi di qualsiasi tipo (anche elettrici) non autorizzati;
12. introdurre biciclette, monopattini e altri mezzi motori;
13. effettuare la visita in abbigliamento discinto e/o a torso nudo;
14. entrare con valigie e borse voluminose (dimensioni consentite cm 30x30x15) ed altri oggetti ingombranti che devono essere lasciati al deposito bagagli;
15. parlare ad alta voce, correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
16. fumare al di fuori degli spazi consentiti;
17. cogliere qualsiasi tipo di frutto o fiore;

18. accendere fuochi, gettare sigarette accese o comunque tenere comportamenti che possano provocare rischio incendio;
19. scavare buche;
20. salire o arrampicarsi sui muri, sulle fontane, sui banconi e su qualsiasi struttura o arredo antico;
21. accedere alle aree delimitate da transenne e dissuasori;
22. scavalcare transenne, recinzioni, dissuasori, corde di delimitazione di spazi e/o ambienti;
23. aprire cancelletti chiusi o accostati e sostare sui cigli degli scavi;
24. entrare con abiti da cerimonia, maschere e costumi;
25. esibire bandiere e vessilli;
26. usare droni (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – SAPR) senza opportuna autorizzazione. Per le autorizzazioni si rinvia alla sezione del sito: <http://pompeisites.org/parco-archeologico-di-pompei/autorizzazioni-e-modulistica/>;
27. l'utilizzo di adesivi distintivi;
28. maltrattare gli animali del parco;
29. danneggiare o deturpare in qualsiasi modo alberi, arbusti, tane di animali selvatici;
30. lasciare aperti i rubinetti delle fontane dopo l'uso.

Art. 3

È vietato l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati.

Art. 4

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 2, è consentito l'accesso ai cani guida per assistenza ai disabili. Coloro che intendono avvalersi dell'accompagnamento dei cani dovranno esibire all'ingresso idonea certificazione attestante la disabilità.

Art. 5

I visitatori hanno l'obbligo di:

- a) indicare la propria identità e di esibire il biglietto d'ingresso all'addetto alla vigilanza che lo richieda;
- b) attenersi ai percorsi di visita stabiliti. È vietato effettuare la visita seguendo percorsi alternativi rispetto a quelli indicati tramite apposita segnaletica e dissuasori;
- c) attenersi alle regole di visita per siti speciali, laddove opportunamente esposte all'ingresso;
- d) effettuare la differenziazione dei rifiuti.

Art. 6

Visitando il Parco Archeologico di Pompei, i visitatori accettano e prendono atto che i percorsi interni al Sito, coincidendo per la quasi totalità con la città antica, presentano dislivelli e altezze variabili nonché discontinuità più o meno marcate. È pertanto onere del visitatore utilizzare la massima cautela e attenzione al fine di evitare inciampi, slogature e altri infortuni. Eventuali danni a persone o cose derivanti dalla tenuta di una diligenza e di una prudenza non adeguata alla natura dell'area archeologica esulano dalla responsabilità del Parco Archeologico di Pompei, con conseguente esclusione di ogni pretesa risarcitoria. Allo stesso modo, tenuto conto della naturale fragilità del Sito dovuta alla storicità delle strutture, esulano da ogni responsabilità dell'Amministrazione eventuali danni a persone o cose provocati da casi fortuiti e non derivanti da colposa incuria.

6.1 Fermo quanto sopra, al fine di rendere maggiormente sicura la visita dell'area archeologica, i visitatori sono tenuti ad osservare le seguenti raccomandazioni:

- a) usare scarpe comode;
- b) fare attenzione alla possibile presenza di cani randagi che hanno superato le difese perimetrali del Parco Archeologico. Si raccomanda di tenersi a distanza e prestare attenzione;
- c) la visita al Parco comporta un notevole sforzo fisico: per l'effetto, le persone con difficoltà motorie e i cardiopatici sono invitati alla massima prudenza;
- d) Durante eventuali temporali evitare di ripararsi sotto alberi o altre piante;

6.2 In aggiunta a quanto espressamente previsto nel presente regolamento i visitatori sono tenuti a prendere visione e a rispettare le prescrizioni contenute negli avvisi e nelle raccomandazioni, anche relative alla sicurezza, affisse agli ingressi del Parco o, comunque, diramate mediante sito internet o mediante gli altri canali ufficiali di comunicazione del Parco.

6.3 I visitatori prendono infine atto della circostanza che il Parco Archeologico di Pompei non può ospitare più di 15.000 persone contemporaneamente e, pertanto, in caso di raggiungimento del suddetto limite massimo, gli ingressi saranno contingentati, con conseguenti file e ritardi.

Art. 7

Ferme restando le eventuali responsabilità penali e sanzioni amministrative, i visitatori sono civilmente responsabili nei confronti del Parco Archeologico di Pompei per qualsiasi danno cagionato a causa di incuria, imprudenza o inadempienza agli obblighi e divieti stabiliti dal presente regolamento. Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del regolamento da parte dei singoli.

Art. 8

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di allontanare i visitatori che non rispettino gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente regolamento, con particolare riferimento ai seguenti casi

1. rifiuto da parte del visitatore e/o dell'accompagnatore di indicare la propria identità e di esibire il biglietto d'ingresso all'addetto alla vigilanza che lo richieda.
2. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti alla vigilanza, di altro personale e dei visitatori;
3. Molestia nei confronti del visitatore o di qualsiasi persona presente nel Parco Archeologico;
4. Adozione di ogni atto contrario alla decenza.

Del pari, agli accompagnatori di gruppi e scolaresche potrà essere temporaneamente interdetto l'accesso al Parco Archeologico di Pompei nel caso di reiterate trasgressioni al regolamento da parte sua o dei singoli facenti parte del gruppo o scolaresca.